



Categories: Pianificazione di fine vita, Pianificazione di fine vita,

Categories: „

Italia

Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento”: Approvata il 22 Dicembre del 2017, tutela l'autonomia e l'autodeterminazione della persona all'interno della relazione di cura.

Punti chiave:

- Il paziente ha diritto a essere informato su diagnosi, prognosi, trattamenti disponibili e alternative.
- Deve poter rifiutare o accettare i trattamenti proposti.
- La legge promuove la pianificazione condivisa delle cure e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
- Obbligo per il medico di:
 - Non somministrare trattamenti sproporzionati o superflui.
 - Rispettare la volontà del paziente.
 - Garantire adeguata terapia del dolore.
- Sono previste indicazioni relative al consenso anche di minori e persone incapaci.
- La relazione medico/paziente viene ripensata, ponendo al centro la comunicazione

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): Documento in cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere esprime le proprie volontà e le proprie scelte in ambito sanitario, indicando i trattamenti ai quali intende o non intende sottoporsi, anche in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, salvo che esse risultino incongruenti, non corrispondenti alla situazione clinica attuale o superate da nuove possibilità terapeutiche non prevedibili al momento della loro redazione.

Le DAT devono essere consegnate presso l'Ufficio di Stato Civile del comune o presso un notaio in forma scritta, tramite videoregistrazioni o attraverso dispositivi di comunicazione alternativa (per persone con disabilità)

Registro Nazionale delle DAT: Dal 1° Febbraio 2020 è attivo il Registro Nazionale delle DAT, che si occupa di raccogliere le DAT depositate presso Comuni e notai. Consente, inoltre, la puntuale revisione nel caso di modifiche o di revocazione delle stesse e offre la possibilità al disponente, all'eventuale fiduciario e medico curante di averne accesso e di procedere ad una loro consultazione.



Fiduciario: persona incaricata dal paziente di far rispettare le sue volontà. Deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere e agisce da intermediario con il personale sanitario se il paziente perde la capacità decisionale.

Pianificazione Condivisa delle Cure: Per pazienti con patologie croniche, invalidanti o terminali, è possibile definire una pianificazione condivisa tra équipe, paziente e, se designato, fiduciario. Il piano è vincolante per l'équipe medica, se il paziente perde la capacità di esprimersi. Può essere aggiornato nel tempo, in base all'evoluzione della malattia.

Link Utili:

Testo di Legge: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>

Informazioni aggiornate sul funzionamento della

Legge: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/disposizioni-anticipate-di-trattamento-dat/>

Situazione in Italia: <https://www.vidas.it/legge-219-2017-dat-consenso-informato/>

Scritto da Erika Iacona

Plenna non si assume alcuna responsabilità per questo contenuto. Non possiamo garantire l'accuratezza delle informazioni fornite da altri enti e non siamo responsabili dell'uso che viene fatto delle informazioni contenute o collegate a qualsiasi materiale.

Date: 2026-02-06

Translation disclaimer: Content originally written in English.